REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE

DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Anno 2014

1ª Revisione 22 luglio 2016

2ª Revisione 10 ottobre 2017

3ª Revisione 14 settembre 2022

4ª Revisione 22 settembre 2026

CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Con il DPR 7 agosto 2012 n°137 Art.8 comma 3, sono stati istituiti presso i Consigli degli Ordini degli Ingegneri i Consigli di Disciplina Territoriali che svolgono compiti di valutazione in via preliminare, istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'Albo. I Collegi di Disciplina sono articolazioni interne del più ampio Consiglio e sono composti da tre membri.

I Collegi di Disciplina sono deputati a istruire e decidere sui procedimenti loro assegnati. L'assegnazione dei consiglieri ai singoli Collegi di Disciplina è stabilita dal Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale. Ogni Collegio è presieduto dal consigliere con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo o in presenza di non iscritti, dal consigliere con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal consigliere con minore anzianità di iscrizione nel caso di non iscritti all'albo dal consigliere con minore anzianità anagrafica.

I Consigli di Disciplina operano in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari relative al procedimento disciplinare.

Nomine	Componenti Consiglio di Disciplina	Membri Supplenti:
Presidente	Dott. Ing. Orazio Lacana'	Ing. Giorgio Ciatti
Segretario	Ing. Serena Fiorindi	Ing. Carlo Puggelli
Consigliere	Dott. Ing. Alberto Brogi	Ing. Saverio Mori
Consigliere	Dott. Ing. De Nardis Fabio	Ing. Alessandro del Tozzotto
Consigliere	Dott. Ing. Frusoni Paolo	Ing. Marco Bernardini
Consigliere	Dott. Ing. Iacomelli Daniela	Ing. Fabio Ceccarelli
Consigliere	Dott. Ing. Podetti Luigi	Ing. Massimo Selmi
Consigliere	Dott. Ing. Rubino Marcello	Ing. Mario Attala
Consigliere	Dott. Ing. Soldati Stefano	
Consigliere	Ing. Iunior Massimiliano Piliero	
Consigliere	Avv. Gianluca Corrias	

Tali componenti, nominati con provvedimento Presidente Tribunale di Pistoia del 28 luglio 2026, rimarranno in carica per quattro anni come il Consiglio dell'Ordine.

Collegi di Disciplina:

Nomine	membri collegio 1	membri collegio 2	membri collegio 3
Presidente	Dott. Ing. Brogi Alberto	Dott. Ing. Rubino Marcello	Dott. Ing. Soldati Stefano
Segretario	Dott. Ing. Iacomelli Daniela	Dott. Ing. Frusoni Paolo	Dott. Ing. Podetti Luigi
	Dott. Ing. De Nardis Fabio	Ing. Iunior Massimiliano Piliero	Ing. Fiorindi Serena

L'Avv. Gianluca Corrias svolgerà la funzione legale di supporto per il Consiglio e per tutti i Collegi, aiuterà nella stesura in forma legale delle sentenze ed eventualmente sosterrà il Collegio di fronte al CNI. Il Presidente Ing. Orazio Lacana' coordinerà i lavori dei collegi.
I collegi così formati non sono rigidi, e l'Avv. Gianluca Corrias potrà subentrare su indicazione del Presidente in un collegio, sostituendo uno dei componenti.

LEGISLAZIONE sulla libera professione di Ingegnere

Legge 24 giugno 1923 n°1395 - Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e architetti

R.D. 23 ottobre 1925 n°2537 - Regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto

Legge 25 aprile 1938 n°897 - Obbligatorietà di iscrizione all'albo per esercitare la professione

D.Lgs. Luogotenenziale 23 novembre 1944 n°382 - Norme sui consigli degli ordini e sui consigli nazionali

Legge 3 Agosto 1949 n°536 - Contributo

Legge 7 Agosto 1990 n° 241 - Nuove norme in materia di procedimento amm.vo e accesso ai documenti

D.P.R. 5 giugno 2001 n°328 - Ammissione esami di stato, prove relative e disciplina relativi ordinamenti

D.P.R. 8 luglio 2005 n°169 - Reg.to riordino sist. elettorale e composizione degli organi di Ordini Prof.

D.L. 13 agosto 2011 n° 138 - Titolo II Comma 5 - Liberalizzazioni, privatizzazioni per favorire lo sviluppo

D.P.R. 7 agosto 2012 n°137 - Regolamento sulla riforma degli ordinamenti professionali

Circolare CNI 319/XVIII sess del 03.01.2014

Codice deontologico Ingegneri Italiani - Consiglio Nazionale Ingegneri dell'aprile 2014

Regolamento per l'accesso agli atti - Consiglio Nazionale Ingegneri 6.09.2017

PREMESSA

L'ordinamento riserva alla categoria professionale e agli organi che ne sono espressione, potere di autonomia in relazione alla individuazione delle regole di comportamento. Tali regole o Norme Deontologiche acquistano valenza prescrittiva nei confronti della condotta etico sociale degli iscritti e doverosamente sanzionabili se non rispettate. Quindi il Consiglio di Disciplina si atterrà al CODICE DEONTOLOGICO approvato dal Consiglio Territoriale degli Ingegneri della Provincia di Pistoia con delibera di consiglio del 2 settembre 2026.

Nelle competenze del Consiglio di Disciplina ricadranno anche le inosservanze degli adempimenti obbligatori, opportunamente segnalate dal Consiglio dell'Ordine:

- la morosità per inadempienza del contributo annuale,

- aver esercitato la professione senza aver assolto l'obbligo di aggiornamento professionale per acquisire i C.F.P. (si deve esser e in possesso di 30 Crediti Formativi annui),

- inadempienza degli obblighi da parte degli iscritti nei confronti della Cassa Nazionale Ingegneri. Tale segnalazione di evasione fiscale e/o previdenziale, definitivamente accertata, deve pervenire a mezzo PEC all'Ordine Territoriale che provvederà a girarla al Consiglio di Disciplina.

- aver esercitato in forma autonoma la professione di ingegnere senza la stipula di assicurazione volta a coprire gli eventuali danni derivati dall'esercizio della libera professione,

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE

PARTE 1 - DEL CONSIGLIO E DEI COLLEGI DI DISCIPLINA

Art. 1 - Disposizioni generali

1. Presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pistoia, presso cui si riunisce il Consiglio di Disciplina, è tenuto, a cura della Segreteria, un Registro nel quale, dopo essere stati debitamente protocollati, verranno inseriti in ordine cronologico gli esposti comunque pervenuti.

La Segreteria, appena ricevuta la segnalazione, provvederà a formare il fascicolo e ne dà immediatamente comunicazione al Presidente del Consiglio di Disciplina.

Nel registro verrà poi annotata, la data della assegnazione al collegio di disciplina, la data di chiusura del procedimento con l'annotazione dell'esito (archiviazione del procedimento, sanzione, sospensione cautelare).

2. Il registro e i fascicoli di cui al precedente comma 1, dovranno essere custoditi presso la sede di riunione del C. di D. in un armadio, dotato di chiusura a chiave, esclusivamente dedicato.

Per accedere all'armadio dovrà quindi essere presente il Presidente del C.d.D. o la segretaria dell'Ordine (quindi nel suo orario di presenza).

3. Oltre il registro cartaceo è stato elaborato un registro generale dei procedimenti in formato elettronico strutturato in ordine alfabetico. L'accesso e la compilazione di tale registro sono riservati al Presidente del Consiglio di Disciplina e alla segretaria. Tale registro è messo a disposizione, aggiornato, della Segretaria dell'Ordine, del Presidente dell'Ordine e dei Consiglieri del Consiglio di Disciplina, in modo che possano avere sempre a disposizione lo stato disciplinare di ogni iscritto.

Il registro comprende tutti i casi trattati dalla data di insediamento dei Consigli di Disciplina e riporta:

1. Le persone abilitate a variazioni del registro sono il Presidente e la segretaria. La segretaria dell'Ordine ha funzione di controllo segnalando eventuali inesattezze che possano verificarsi.
2. Nome Cognome inquisito
3. N° Prat. - Data assegnazione - Denunciante - Data chiusura - Sentenza - Collegio - Note

4. Ogni Collegio ha a disposizione un proprio registro, in cui sono contenuti tutti i verbali inerenti il procedimento assegnato. I tre libri dei verbali sono contenuti nello stesso armadio su un ripiano dedicato al collegio e dove sono depositati tutti i documenti dei procedimenti in atto, relativi a quel Collegio.

Nel caso in cui è consentito l'accesso agli atti, ai sensi della legge 241/90, l'interessato potrà prenderne visione sotto la supervisione della Segretaria o del Presidente Consiglio/Collegio. Nel caso di estrazione di copia, l'interessato dovrà elencare per iscritto i documenti richiesti.

Art. 2 - Cariche del Consiglio di Disciplina

1. Il Presidente del Collegio di Disciplina è il componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo. Nel caso di presenza di non iscritti all'Albo è il componente con maggiore anzianità anagrafica.

2. Il Segretario del Collegio di Disciplina è il componente con minore anzianità di iscrizione all'Albo. Nel caso di componenti non iscritti all'Albo è il componente con minore anzianità anagrafica.

3. Il vicepresidente è il secondo per maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo e può subentrare al Presidente nei casi previsti alla circolare CNI n°420.

Il CNI ha chiarito che, per particolari motivi quali funzionalità, esperienza etc., il Presidente del Consiglio può variare le cariche all'interno del Consiglio di Disciplina.

Art.3 - Formazione dei Collegi di Disciplina

1. Il Presidente del Consiglio di Disciplina, ai sensi dell'art.2 del Regolamento del C.N.I. del 23.11.2012, designa i Consiglieri da assegnare ai Collegi di Disciplina deputati a istruire e decidere sui procedimenti loro assegnati. Il Consiglio di Disciplina dell'Ordine di Pistoia. è suddiviso in tre Collegi.

2. In ogni Collegio di Disciplina il Presidente sarà il consigliere con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo o, nel caso di presenza di non iscritti, il consigliere con maggiore anzianità anagrafica. Il Presidente provvederà a nominare il segretario del collegio.

3. Il Presidente del C. di D. acquisito il fascicolo, lo assegna ad uno dei collegi giudicanti, seguendo di norma il criterio della rotazione, salvo casi in cui l'esposto riguardi un ingegnere junior, nel qual caso il procedimento sarà assegnato al Collegio di cui fa parte il Consigliere junior. Il Presidente del Consiglio di Disciplina contestualmente all'assegnazione del fascicolo al Collegio designato determina il termine entro il quale il procedimento deve concludersi, che salvo casi particolari valutati dal presidente, non potrà superare 210 giorni. Il termine decorre dalla data di convocazione dell'indagato con la contestazione dell'addebito. Non è prevista la sospensione feriale L.241 / 90.

4. All'atto della ricezione del fascicolo il Presidente del collegio, che assume la funzione di responsabile del procedimento istruttorio ai sensi della L. 241 / 90, e tutti i Componenti del Collegio assumono l'obbligo al segreto sulle notizie comunque conosciute nell'espletamento dell'incarico.

5. Ad eccezione della fase istruttoria di audizione dell'indagato, per le udienze del procedimento il Collegio è validamente costituito se sono presenti tutti e tre i componenti. Ogni decisione sul procedimento deve essere assunta, anche a maggioranza, alla presenza di tutti i componenti del Collegio incaricato che firmeranno anche il relativo provvedimento.

6. Ai sensi dell'art.6 del Regolamento del C.N.I. il componente del Collegio di Disciplina che si trovi in una condizione di conflitto di interesse deve astenersi e comunicarlo tempestivamente al Presidente del C. di D. che provvederà all'assegnazione ad altro Collegio o alla sostituzione del singolo componente. Oltre a quanto previsto all'art.51 del C.P.C. configurano un conflitto di interessi per il Consigliere, l'aver intrattenuto rapporti lavorativi o l'aver collaborato, a qualunque titolo, con il soggetto sottoposto a provvedimento disciplinare o con il soggetto il cui esposto ne ha determinato l'avvio.

PARTE 2 – DEL PROCEDIMENTO E DELLE SANZIONI

Art.4 - Giudizio disciplinare

1. Il Consiglio di Disciplina (C.d.D.) è chiamato a reprimere d'ufficio o su ricorso delle parti, gli abusi e le mancanze o, comunque, i comportamenti non conformi alle Norme del Codice Deontologico dell'Ordine che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della professione o anche al di fuori della stessa che abbiano arrecato grava nocumento all'immagine della categoria nonché ai disposti legislativi che prevedono, per la loro violazione, il rimando al provvedimento disciplinare.

2. Le segnalazioni di violazione del codice deontologico possono pervenire su esposti da parte di persone fisiche o giuridiche che vi abbiano interesse o su iniziativa del Procuratore della Repubblica. Le segnalazioni che pervengono al Consiglio dell'Ordine devono essere trasmesse tempestivamente al C. di D., non essendo nei poteri dell'Ordine decidere sulla eventuale irrilevanza o inammissibilità. Uno o più membri del C.d.D. che siano venuti a conoscenza di una possibile violazione che possa essere oggetto di un provvedimento disciplinare possono sollevare d'ufficio il giudizio disciplinare.

3. Nel caso di un procedimento disciplinare parallelo ad un procedimento civile e/o penale, il procedimento disciplinare è autonomo e indipendente dal giudizio penale e/o civile; pertanto, il Collegio designato può decidere di aprire la pratica e, se vi sono le condizioni di valutazione dei fatti contestati, concluderla senza necessariamente attendere l'esito del procedimento giurisdizionale. Nel caso che le valutazioni del procedimento disciplinare dipendano dall'esito del procedimento civile e/o penale, il Collegio, ai sensi dell'Art.653 del c.p.p., delibera di aprire la pratica e contestualmente la sospende in attesa di conoscere l'esito del suddetto procedimento.

4. In ogni fase del procedimento disciplinare l'indagato deve essere posto nella piena condizione di interloquire, gli deve essere assicurata la più ampia possibilità di difesa, anche con assistenza legale e/o tecnica e l'accesso agli atti e documenti oggetto del procedimento, previa comunicazione della richiesta ai soggetti/autori degli atti oggetto dell'accesso.

Art.5 Fase preliminare

1. Una volta assegnato il procedimento al Collegio, il Presidente dello stesso assumerà le informazioni che stimerà opportune alla verifica dei fatti segnalati. In questa fase è facoltà del Presidente sentire l'indagato in modo informale dopo averlo informato sinteticamente dei fatti oggetto della segnalazione. L'indagato potrà declinare tale invito.

2. La convocazione non prevede procedure particolari.

3. Il Presidente del Collegio, oltre a sentire l'indagato, può assumere altre informazioni, sentire altre persone, chiedere documenti e svolgere tutte le attività ritenute opportune per informarsi in via sommaria sui fatti oggetto della contestazione.

4. Terminate le verifiche preliminari il Presidente convoca il Collegio di Disciplina, presenta i risultati dell'indagine preliminare con una relazione, allegando eventuale documentazione raccolta.
5. Il collegio esaminata la relazione del Presidente può decidere "il non luogo a procedere" per manifesta infondatezza dei fatti segnalati o perché nel frattempo sanati con il pagamento nel caso del dovuto contributo annuale oppure, ritenendo sussistano motivi di dubbio, decide di svolgere una fase istruttoria formale atta a verificare se sussistano le condizioni per avviare un procedimento disciplinare.

6. Si ritiene congruo per l'espletamento della fase preliminare un tempo massimo di 60 giorni che possono comunque essere prorogati con motivazione del Presidente di altri 60 giorni qualora si presentino casi di particolare difficoltà.

Art.6 Fase istruttoria

1. Nel caso in cui il Collegio di Disciplina abbia deciso di avviare una fase di istruttoria formale l'indagato dovrà essere convocato dinanzi al Collegio di Disciplina medesimo. In questa sede gli verranno rivolte domande e richieste di chiarimenti e potrà esporre verbalmente le proprie difese e presentare una relazione scritta sui fatti.

2. La convocazione può avvenire con raccomandata A/R, con PEC o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione. (v. All. Mod1), con un preavviso di almeno 15 giorni. Nel caso in cui l'indagato non si presenti all'audizione, senza aver presentato un giustificato motivo, si procederà in sua assenza; se presenta giustificato motivo verrà convocato una seconda volta.

3. Durante la riunione del Collegio, convocata secondo procedure prestabilite (v. All. Mod2), il Presidente relaziona sui fatti e sulle informazioni ricevute. L'indagato, eventualmente assistito dal proprio legale e/o esperto di fiducia, espone le proprie ragioni e difese, anche con eventuali memorie scritte.

Nota: il procedimento disciplinare è un procedimento amministrativo quindi la presenza dell'avvocato si configura come assistente, in quanto nel procedimento disciplinare non c'è diritto alla difesa tecnica. Qualora l'eventuale sanzionato faccia ricorso al CNI il procedimento amministrativo diventa processo e in tal caso deve presentarsi con l'avvocato.

4. Al termine della audizione, fatto uscire l'indagato, il Collegio decide se esistano motivi per incardinare un procedimento disciplinare, individuando le norme deontologiche che si ipotizzano violate. La decisione può essere presa immediatamente oppure rimandata ritenendo opportuni ulteriori approfondimenti.

5. Qualora non si ravvisino fatti e circostanze disciplinarmente rilevanti, delibera l'archiviazione.

6. Il verbale della riunione, redatto dal segretario è riservato e come tale conservato e deve contenere la relazione del Presidente, gli atti e documenti prodotti. Il verbale della sola audizione sarà firmato da tutti i presenti.

7. Conclusa l'audizione, se non è stata deliberata l'archiviazione, l'indagato avrà la possibilità di chiedere la presentazione di ulteriore documentazione che dovrà essere presentata, presso la segreteria, entro e non oltre 15 giorni dalla data dell'incontro oppure chiedere l'audizione di persone informate dei fatti. In tal caso viene rimandata la decisione di avviare il procedimento disciplinare, ad una riunione successiva del Collegio, dopo aver ascoltato gli eventuali persone informate dei fatti senza necessità di riconvocazione dell'indagato.

8. Qualora l'indagato non si avvalga della facoltà di presentare nuova documentazione, il Collegio decide di dare inizio al provvedimento disciplinare.

9. Si ritiene congruo per l'espletamento della fase istruttoria un tempo massimo di 120 giorni prorogabile di altri 60 giorni previo provvedimento motivato del Presidente

Art. 7 Fase decisoria

1. Il Presidente nomina un componente del Collegio come relatore (può essere anche lui stesso).

2. Il relatore può effettuare ulteriori indagini a carattere istruttorio.

3. Quando il procedimento è sufficientemente istruito, il relatore informa il Presidente che fa citare l'indagato, a mezzo di Ufficiale Giudiziario o ex legge 53/1994 e successive modificazioni da un Avvocato delegato oppure tramite PEC (come deliberato dall'assemblea dei Presidenti dei CdD toscani nella assemblea del 04-07.2016 svoltasi a Firenze presso la Fed. Toscana), a comparire dinanzi al Collegio di Disciplina, in un termine non inferiore a 15gg dalla data di ricezione. In tale occasione, l'indagato potrà essere nuovamente sentito o potrà chiedere di essere sentito o produrre ulteriore documentazione.

4. La citazione deve essere redatta secondo l'all. Mod3, in particolare deve contenere la formulazione dell'addebito identificato dalla attività istruttoria e gli articoli della norma deontologica che si ipotizzano violati. Deve contenere anche l'indicazione della facoltà di avvalersi di un legale e/o esperto di fiducia.

5. Alla data indicata sulla citazione si riunisce il Collegio di Disciplina al completo, nel corso del quale, dopo la relazione del relatore e lo svolgimento delle eventuali difese da parte dell'indagato, il Collegio assume la decisione a maggioranza. Se l'indagato non si presenta, si procede in sua assenza.

6. Si ritiene congruo per l'espletamento della fase decisoria un tempo massimo di 120 giorni prorogabile di altri 60 giorni previo provvedimento motivato del Presidente

Art. 8 Sanzioni

Ai sensi dell'art.4 del R.D. 2537/1925 il Collegio di Disciplina designato può pronunciare contro l'iscritto all'Albo soggetto al procedimento disciplinare una delle sanzioni descritte ai successivi commi, adeguata e proporzionata alla gravità della violazione accertata, fatte salve le eccezioni specificate.

La gravità della violazione sarà desunta: dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità del comportamento dell'indagato; dalla gravità del danno o del pericolo arrecato agli interessi tutelati; dalla intensità del dolo o dal grado della colpa. Inoltre il Collegio di Disciplina deve tener conto nell'irrogare la sanzione, anche, della capacità dell'indagato a violare la normativa professionale desunta: dai motivi dell'azione o omissione; dai eventuali precedenti disciplinari e, in genere, dal comportamento professionale dell'indagato, sia prima che successivamente alla violazione disciplinare, nonché dal comportamento tenuto dall'indagato durante il procedimento disciplinare e dalla collaborazione che ha dimostrato al Collegio di Disciplina nell'esporre senza riserve ogni circostanza utile ad un corretto e proficuo giudizio disciplinare.

Avvertimento: la sanzione dell'avvertimento consiste in una comunicazione dal Presidente del Consiglio di disciplina all'indagato, con lettera raccomandata R.R, nella quale viene dimostrato al colpevole quali siano le mancanze commesse, con l'esortazione a non ricadervi. Viene inflitta nel caso di abusi o mancanze di lieve entità che: o non hanno comportato riflessi negativi sul decoro e sulla dignità della professione, o che hanno avuto un modesto riflesso.

Censura: la sanzione della censura consiste in una formale dichiarazione di biasimo, notificata al colpevole a mezzo di ufficiale giudiziario o ex legge 53/1994 e successive modificazioni da un Avvocato delegato. È inflitta in caso di abusi o di mancanze, lesivi del decoro e della dignità della professione; di comportamento scorretto nei confronti di colleghi professionisti e in particolare di quelli che hanno connessioni con la professione di ingegnere; violazione delle norme deontologiche. Viene inoltre prevista in caso di reiterazione della sanzione dell'avvertimento avvenuta per le stesse motivazioni.

Sospensione: la sospensione consiste nella inibizione all'esercizio della professione e consegue di diritto nel caso previsto e regolato dagli art. 19 e 35 del Codice penale per tutto il tempo stabilito nel provvedimento del giudice che l'ha comminata. La sanzione della sospensione è inflitta sino ad un massimo di sei mesi:

1. per violazioni del codice deontologico, che possono arrecare grave nocumento ad utenti/clienti o ad altro iscritto all'albo, oppure generare una più estesa risonanza negativa per il decoro e la dignità della professione a causa della maggiore pubblicità del fatto.

2. per reiterazione della sanzione di censura prevista per le stesse motivazioni

3. per morosità segnalata dalla segreteria dell'ordine, dopo che essa ha provveduto a sollecito e comunque dopo una annualità

4. per aver esercitato atti di libera professione senza la necessaria assicurazione per tutto il tempo in cui non dimostrerà di aver ottemperato agli obblighi. Si specifica che l'assicurazione obbligatoria è regolata dal D.L. 138/211 e D.P.R. 137/212 ed è obbligatoria dal 15 agosto 2013. In base a queste norme i professionisti che assumono un incarico devono rendere noti al cliente gli estremi e il massimale della polizza; il mancato rispetto di questa prescrizione costituisce illecito disciplinare.

Cancellazione: la cancellazione dall'albo consegue di diritto nel caso di interdizione dalla professione previsto e regolato dagli artt. 19 comma 1. n° 2,30 e 31 del Codice penale per l'intera durata dell'interdizione stabilita dal provvedimento del giudice che l'ha comminata.

La sanzione della cancellazione dall'albo viene, altresì inflitta nei casi di violazione del codice deontologico e/o di comportamento non conforme al decoro e alla dignità della professione, di gravità tali da rendere incompatibile la permanenza nell'albo.

Formazione continua

Precisiamo che la partecipazione ai corsi per ottenere i C.F.P. è strettamente necessaria a chi esercita la libera professione, e comunque la violazione del codice deontologico si compie solo quando viene esercitato l'atto professionale in deficienza dei crediti formativi. La violazione deve essere segnalata da parte del Consiglio dell'Ordine o da altri al C.d.D. al fine di istruire il procedimento disciplinare.

La sanzione stessa sarà graduata da avvertimento fino alla sospensione a seconda della entità della mancanza dei C.F.P. e della qualità degli atti svolti. La sospensione che verrà comminata in inadempienza pressoché totale dei C.F.P avrà la durata fino al conseguimento dei C.F.P. necessari e sarà compito dell'Ordine segnalare al Consiglio di Disciplina il raggiungimento del numero dei crediti necessari, in tal modo il Consiglio potrà togliere il provvedimento della sospensione

Morosità

Gli iscritti che non adempiono al versamento delle quote annuali di iscrizione **sono sospesi dall'esercizio professionale a tempo indeterminato ex** art.2 L.03/08/1949 n.536, ma solo a seguito di formale e regolare procedimento disciplinare avanti al C.d.D., avverso il quale è data la possibilità di ricorso in sede giurisdizionale davanti al CNI.

La sospensione così inflitta **non è soggetta a limiti di tempo** ed è revocata con provvedimento del Presidente del C.d.D. quando l'iscritto dimostri di aver pagato le "dovute quote".

Iter del Procedimento Disciplinare nel caso di morosità:

Quando il Consiglio dell'Ordine ci trasmette l'elenco dei morosi, in genere l'anno successivo a quello del contributo dovuto, la segreteria dell'Ordine ha già espletato i normali solleciti, quindi il CdD invierà tramite PEC un invito a pagare la quota associativa tassativamente entro 30 giorni dalla data della Pec (All.1) , dopodiché , in mancanza di riscontri, si procederà alla convocazione del moroso (fase istruttoria) e se non sussistono motivazioni e/o non si presenta si procede immediatamente con la sospensione (fase decisoria).

Contenuto della sanzione

Fatta salva la possibilità di sollevare d'ufficio un giudizio di cui all'art. 4, la decisione deve indicare in maniera esclusiva i fatti e le motivazioni dell'addebito secondo il principio della corrispondenza tra il dedotto e il pronunciato, essendo precluso al Collegio di Disciplina irrorare una sanzione per una diversa qualificazione del fatto oppure modificare il fatto contestato. La decisione deve essere esposta con linearità e sinteticità, pur tenendo conto della completezza della motivazione; è quindi importante che su ogni specifico punto la decisione sia trattata in modo compiuto, facendo riferimento a fatti accertati e non a semplici presunzioni o sospetti. Devono essere indicati gli articoli delle norme deontologiche violati.

In sintesi, la decisione del Collegio di Disciplina deve contenere l'indicazione di:

- l'autorità emanante
- il professionista indagato
- l'oggetto della imputazione, contestazione degli addebiti ed elementi a discolpa portati dall'interessato
- motivi su cui si fonda l'atto
- dispositivo, con la specificazione della sanzione inflitta
- data in cui è stata pronunciata
- sottoscrizione del Presidente e del Segretario o di tutto il Collegio giudicante

Notifica della sanzione

Ogni decisione del Collegio di Disciplina, adeguatamente motivata, deve essere trasmessa al Presidente del Consiglio di disciplina che provvederà a darne comunicazione all'interessato secondo le seguenti modalità:

a) nel caso sia stata comminata la sanzione dell'avvertimento tramite pec e/o raccomandata a/r;

b) nel caso sia stata inflitta la sanzione o della censura o della sospensione o della cancellazione dall'albo, tramite ufficiale giudiziario (all. Mod.4) o per notifica ex legge 53/1994 e successive modificazioni da un Avvocato delegato. Inoltre, se entro 30 giorni dalla data di avvenuta notifica non sia stato presentato ricorso, informa il Presidente del Consiglio dell'Ordine Territoriale (all. Mod.5)) affinché provveda ai conseguenti adempimenti e alle comunicazioni e/o notifiche del caso (all.Mod6) deve inoltre essere comunicata senza indugio alla Procura della Repubblica, che potrebbe impugnare la deliberazione disciplinare presentando ricorso al CNI. (all. Mod.7)

Deve inoltre tempestivamente dare attuazione della pubblicità di cui all'Art.12 del presente regolamento.

La comunicazione dovrà contenere l'esplicito avvertimento che il provvedimento potrà essere impugnato secondo le modalità di cui all'Art. 9 del presente regolamento di cui dovrà essere informato per conoscenza il Consiglio di Disciplina al fine di sospendere la pubblicità del provvedimento.

I provvedimenti definitivi (ovvero non impugnati) di sospensione e di cancellazione dall'Albo vengono inviati ai seguenti uffici ed enti (all. Mod.6)

- Corte di appello
- Tribunale
- Prefettura
- Camera di commercio
- Ministero della Giustizia
- Ministero degli Interni
- Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
- Consiglio Nazionale
- Consigli degli Ordini Italiani

Art.9 - Ricorso per impugnazione del provvedimento del Consiglio di Disciplina.

Il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla data della notifica e in ogni caso da quando l'interessato ne abbia avuta piena conoscenza. Il ricorso è presentato al Consiglio di Disciplina che ha emanato l'atto e provvede alla sua trasmissione (all. Mod.8 e Mod.9).

Art.10 - Esecutività delle sanzioni

Le sanzioni sono immediatamente esecutive e il ricorso al CNI non ne sospende automaticamente l'efficacia. Peraltro, l'indagato con il ricorso al CNI può proporre istanza di sospensione della sanzione, per cui l'esecuzione della sanzione, salvo specifica disposizione nel dispositivo, sarà differita alla scadenza del termine di 30gg per l'eventuale ricorso e che l'eventuale proposizione del ricorso stesso nei termini comporti la proroga del differimento dell'esecuzione della sanzione fino alla decisione del CNI.

Art.11 Reiscrizione

Il professionista cancellato può, a domanda, essere di nuovo iscritto all'albo qualora siano venute meno le ragioni che hanno determinato la cancellazione e siano decorsi due anni dalla cancellazione. In ogni caso, può essere di nuovo iscritto dopo aver ottenuto la riabilitazione secondo le norme vigenti, purché in possesso dei requisiti prescritti al momento di presentazione della domanda di reiscrizione.

Art.12 Pubblicità

1. per quanto attiene il procedimento questo non è pubblico e si svolge "a porte chiuse".

2. per quanto attiene alle sanzioni:

a) La censura, la sospensione dall'esercizio della libera professione e la cancellazione dall'albo sono rese pubbliche mediante annotazione nell'albo stesso ai sensi dell'art.61 del Codice della Privacy (D. Lgs. 196/03) che espressamente consente di *"menzionare nell'albo professionale l'esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidano sull'esercizio della professione".*

b) Nel caso di iscritto che esercita attività professionale in tutto o in parte di regime di lavoro dipendente o di altra forma di lavoro, il Consiglio comunica al datore di lavoro la sospensione dall'esercizio della professione, con indicazione dei relativi periodi, e/o la cancellazione dall'Albo.

c) Come previsto all'Art.3 Capo 1 Disposizioni generali del D.P.R. 7 agosto 2012 n°137 i provvedimenti disciplinari adottati nei confronti degli iscritti vengono annotati negli albi territoriali. I consigli territoriali forniscono, senza indugio, per via telematica al Consiglio Nazionale tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'albo unico nazionale.

Art.13 Impugnazioni

Contro il provvedimento disciplinare di irrogazione della sanzione, l'indagato può, in conformità all'art.10 del R.D. 2537/1925, proporre ricorso entro 30 giorni dalla notificazione, al Consiglio Nazionale Ingegneri. Entro il medesimo termine può ricorrere anche al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, qualora ritenga che la deliberazione sia contraria a disposizioni legislative o regolamentari. Mentre il Consiglio di Disciplina emette un provvedimento disciplinare, il ricorso al C.N.I. si configura come un processo, quindi, è consigliata l'assistenza di un legale.

Art. 14 - Ricusazione

1. Nei casi in cui è fatto obbligo ad uno o più consiglieri del Collegio di astenersi, il professionista interessato può proporre, ai sensi dell'Art.52 del c.p.c., la ricusazione in forma scritta al Presidente del Consiglio di Disciplina.

2. A pena di inammissibilità il ricorso deve essere sottoscritto dall'interessato o dal suo difensore munito di procura e deve indicare i motivi specifici ed i mezzi di prova. Ove l'istanza di ricusazione sia giudicata fondata, il Presidente del Consiglio di Disciplina sospende il giudizio che riprenderà all'atto della nuova nomina del consigliere o di sostituzione del Collegio.

Art.15 - Accesso agli atti

1. L'accesso agli atti, da parte di ogni interessato al procedimento disciplinare è regolato dalle disposizioni della legge 291/90 in quanto applicabili e dal Regolamento del CNI del 06.09.2017

2. Il Responsabile del provvedimento di accesso è individuato nel Presidente della Consiglio di Disciplina che accoglie la domanda secondo il previsto stampato, dà comunicazione alla controparte della richiesta di accesso e, se non pervengono motivate opposizioni entro 10gg dal ricevimento della comunicazione, invia la richiesta al presidente del Collegio interessato dal procedimento.

3. Al Presidente del Collegio del procedimento disciplinare oggetto della richiesta di accesso agli atti spetta la decisione motivata se differire la richiesta alla fine della fase istruttoria, se questa è pervenuta durante il procedimento oppure accettarla al termine della fase decisoria, come di solito avviene. Lo stesso valuterà quali documenti rendere accessibili, quali potrebbero comportare la violazione del diritto di riservatezza del terzo estraneo al procedimento disciplinare e decidere quindi di conseguenza. Viene quindi preparato il plico dei documenti da mettere a disposizione della richiesta.

4. Il Presidente del Collegio o un Consigliere dello stesso fisseranno un appuntamento col richiedente e saranno presenti alla consultazione e scelta delle parti da fotocopiare secondo le modalità previste.

. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2°, lettera D) della legge 291/90, in via generale, si prevede che le richieste di accesso che potrebbero comportare la violazione del diritto di riservatezza del terzo estraneo al procedimento disciplinare saranno valutate e se del caso respinte. Ogni eccezione dovrà essere adeguatamente motivata.

Art.16 Prescrizione

Le infrazioni disciplinari previste dal codice deontologico si prescrivono, in analogia a quanto previsto per altre professioni regolamentate, nel termine di 5 anni dalla loro commissione. L'inizio del procedimento disciplinare, coincidente con la notifica dell'addebito nell'atto di citazione, sospende tale termine.

Art. 17 - Norme finali

Il presente Regolamento è parte integrante del Codice Deontologico ed entra in vigore dalla data della sua approvazione e abroga eventuali regolamenti dell'Ordine degli Ingegneri di Pistoia.

Il Presidente del Consiglio di Disciplina trasmetterà al Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Pistoia la presente deliberazione affinché sia inserita sul sito dell'Ordine e comunicata a tutti gli iscritti.